

# **TI\_GERICHTE 17.2020.349 vom 20. Dezember 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2020.349](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.349)

FR: TI\_GERICHTE 17.2020.349 du 20 décembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 17.2020.349 del 20 dicembre 2021

## **Regeste**

Coazione, lesioni semplici, ingiuria e vie di fatto. Tasse, spese e indennità in presenza di un accusatore privato querelante

## **Erwägungen**

### **E. 1**

AP1, cittadino svizzero nato a \_\_\_\_\_ . Convive con la sua compagna S., \_\_\_\_\_. L'imputato ha affermato di conseguire un reddito annuo di circa fr. 75'000.- e di versare in favore del figlio un contributo mensile di fr. 1'200.-. AP1 è incensurato. la querela

### **E. 2**

Come già accennato (consid. B.), il 30 ottobre 2018 ACP, per il tramite del suo difensore, ha sporto una querela penale nei confronti di AP1 per i reati di lesioni semplici (art. 123 CP), vie di fatto (art. 126 CP), ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP) in relazione ai fatti a suo dire accaduti il 22 agosto 2018 presso il negozio Coop ubicato all'interno del centro commerciale Lugano Sud a Grancia (AI 1), costituendosi altresì accusatore privato. Nella querela ACP ha indicato di essersi recato verso le ore 18 presso il negozio Coop per fare la spesa, avendo annotato la lista delle cose da acquistare sul proprio cellulare. Mentre si aggirava per gli scaffali del reparto surgelati, intento a fare la spesa, la compagna del querelato, S., si è rivolta all'accusatore privato accusandolo di averla fotografata e filmata, riprendendo, in particolare, il suo décolleté e chiamando in suo soccorso il proprio compagno AP1. Quest'ultimo, a detta di ACP, è intervenuto con fare aggressivo, chiedendogli di consegnargli il telefono cellulare, richiesta a cui l'accusatore privato non ha dato seguito. Visto il rifiuto, AP1, con atteggiamento minaccioso, si sarebbe avvicinato al querelante, spingendolo con forza contro un pilone del negozio, afferrandolo con una mano al collo affinché quest'ultimo non potesse divincolarsi. In questo frangente AP1 l'avrebbe inoltre minacciato: " ti ammazzo " e " ti stacco la testa ", continuando a tenere bloccato ACP contro il pilone " con una presa al collo ", mentre l'altra mano " serrata a pugno " l'avrebbe tenuta sotto il naso del querelante: a detta di quest'ultimo, l'episodio sarebbe durato tra i 10 e i 20 secondi. Cessata la presa, l'accusatore privato, dandosi alla fuga, è uscito dal negozio Coop attraverso le casse. AP1 l'avrebbe quindi seguito, continuando a proferire delle minacce e, raggiuntolo al di fuori del negozio, gli avrebbe " improvvisamente sferrato una violenta testata al volto colpendo in particolare il naso ". A seguito di tale evento ACP ha chiesto ad una commessa di chiamare la Polizia la quale, interventua sul posto, ha redatto, in data 26 novembre 2018 un rapporto di constatazione (AI 7 doc. 4). Sempre il 22 agosto 2018, ACP si è poi recato al pronto soccorso dell'Ospedale civico di Lugano dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma nasale con una " piccola escoriazione alla radice del naso " e il " naso leggermente deviato a dx ". Due

ulteriori visite mediche hanno avuto luogo il 27 agosto 2018 e il 27 settembre 2018 (cfr. querela penale, pag. 2-4 e gli allegati B-E alla querela stessa). l'istruttoria e le sue risultanze

### **E. 3**

Il 9 gennaio 2019 ACP è stato interrogato dalla Polizia cantonale come persona informata sui fatti, in considerazione della sua costituzione quale accusatore privato (AI 7, doc. 1). Nell'ambito del proprio interrogatorio ACP ha sostanzialmente confermato la dinamica degli avvenimenti così come descritti nella sua querela, precisando che a causa della “violenta testata direttamente al volto”, il suo naso “ha iniziato a sanguinare fortemente”, motivo per cui egli in quei momenti ha deciso di andare nella farmacia del centro commerciale per farsi medicare con del ghiaccio: tale aggressione, a detta dell'accusatore privato, è durata in tutto dai 10 ai 15 minuti ed è avvenuta in presenza di S.. Egli ha inoltre indicato di essersi recato, il medesimo giorno, al pronto soccorso dell'Ospedale civico di Lugano dove ha riferito al medico curante di aver subito un “mono trauma a livello del naso, non sanguinamento” (AI 1, doc. B). Nella “Lettera di dimissione” redatta dal dr. \_\_\_\_\_, medico assistente per l'appunto al pronto soccorso, è indicata la presenza di una “piccola escoriazione alla radice del naso” con “naso leggermente deviato a dx”. Il 27 agosto 2018 ACP è stato visitato dal medico \_\_\_\_\_ del Servizio di otorinolaringoiatria dell'Ospedale regionale di Lugano. Nel relativo certificato medico è indicato fra l'altro che il paziente si è “già sottoposto a intervento di settoturbinoplastica nel passato”, ed è specificato che il “setto nasale è in asse” (AI 1, doc. D) La valutazione del dr. med. \_\_\_\_\_ conclude evidenziando che non vi sono “indicazioni chirurgiche di significato attuale” e che “utili controlli al bisogno”. Successivamente a tali due visite, ACP ha indicato di avere consultato il dr. med. \_\_\_\_\_ in relazione ad una “deformazione nasale in seguito a un trauma con frattura della piramide nasale e di seguito ostruzione nasale a sinistra” al fine di ottenere un preventivo per l'esecuzione di una rinoplastica (AI 1, allegato E). Durante il proprio interrogatorio l'accusatore privato ha riferito (pag. 5) di essere stato visitato anche in data 7 settembre 2018 dal dr. med. \_\_\_\_\_ per una TAC dei seni paranasali. Malgrado l'agente interrogante gli abbia eslicitamente chiesto se “per caso è in possesso [...] dei risultati esperiti durante la TAC dal dr. med. \_\_\_\_\_” e nonostante l'accusatore privato abbia risposto di sì e che “li farò pervenire tramite il mio avvocato”, ACP non ha versato agli atti gli asseriti esiti della TAC da lui menzionata.

### **E. 4**

Il 14 maggio 2019 la Polizia cantonale ha proceduto all'interrogatorio, in veste di testimone, della compagna di AP1, S. (AI 7, doc. 2 e la precisazione della data dell'interrogatorio contenuta nel rapporto d'inchiesta a pag. 3 in basso). S. ha riferito che in data 22 agosto 2018, mentre stava facendo la spesa nel negozio Coop del centro commerciale di Grancia, ha notato un uomo (poi rivelatosi essere ACP) che si avvicinava a lei con il proprio telefonino, scattandole delle fotografie e filmandola, specificamente inquadrando il suo seno. Spaventata dalla situazione e temendo di essere ulteriormente importunata, ha chiamato il proprio compagno che l'ha raggiunta e ha chiesto a ACP di mostrargli il telefono e di fargli vedere cosa avesse filmato. A tale richiesta ACP – ha riferito ancora S. – ha risposto che, trattandosi di un luogo pubblico, egli poteva fare ciò che voleva. A fronte di tale rifiuto, AP1 ha allora prospettato a ACP: “chiamiamo la Polizia e gli fai vedere il telefono a loro”. Dopo un momento di silenzio, ACP – ha ancora soggiunto la testimone – si è messo a correre “e si ferma all'ingresso del supermercato”. A quel

punto, ha proseguito S., ACP “ inizia a cancellare nervosamente tutta una serie di file, vedevo il suo dito a scorrimento, vedevo che eliminava i file ”. S. ha inoltre precisato di non avere visto il suo compagno prendere per il collo ACP, né tantomeno dargli una testata. Quest’ultimo si sarebbe limitato ad allontanarlo per proteggerla. AP1, a detta della sua compagna, si è limitato a metterla in sicurezza, mentre il querelante avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del suo compagno.

#### **E. 4.1**

Gli oneri processuali dell’appello di ACP, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1’400.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1’600.- sono posti a suo carico.

#### **E. 4.2**

Gli oneri processuali dell’appello incidentale di AP1, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1’000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1’200.- sono posti a suo carico.

#### **E. 4.3**

con riferimenti). Se l’imputato – accusato di una pluralità di azioni – viene riconosciuto solo parzialmente colpevole, allora fondamentalemente egli deve essere condannato a pagare le spese del procedimento di prima istanza solo in proporzione. I costi possono essere accollati all’imputato solo nella misura in cui essi sono subentrati mediante l’inchiesta e il giudizio relativi a quei reati per i quali viene emessa una sentenza di colpevolezza (oppure nelle eventualità previste dall’art. 426 cpv. 2 CPP che tuttavia non riguardano il caso qui in esame). In caso di assoluzione parziale, dunque, le spese procedurali sono da ridurre qualora siano sorti costi supplementari legati a imputazioni sfociate in un’assoluzione. Ciò vale in ogni caso se i diversi complessi accusatori ( Anklagekomplexe ) si lasciano chiaramente differenziare. È tuttavia ammissibile accollare tutte le spese procedurali degli atti istruttori e del procedimento di prima istanza all’imputato ancorché parzialmente assolto, qualora le azioni messe a suo carico siano in stretta e diretta connessione e tutti gli atti istruttori erano necessari a riguardo di ogni capo d’accusa; (STF 6B\_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3. con numerosi rinvii; STF 6B\_415/2021 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.3.). Pertanto, in caso di complesso fattuale unitario, si può derogare al principio della messa a carico completa delle spese procedurali soltanto se l’istruzione penale ha comportato maggiori spese sul punto in cui l’imputato è stato assolto (STF 6B\_460/2020 del 10 marzo 2021 consid. 10.3.1. con rinvio). Per la ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 426 CPP non è determinante la qualifica giuridica né il numero dei reati contenuti nell’accusa bensì il complesso dei fatti per cui è stata promossa l’accusa (STF 6B\_84/2020 del 22 giugno 2020 consid. 2.4 con rinvii). Siccome un’esatta valutazione di quali costi siano da ricondurre a quali accuse risulta difficile, il Tribunale federale lascia alle corti cantonali un certo margine di apprezzamento nella suddivisione delle spese procedurali.

#### **E. 5**

Il medesimo giorno, ovvero il 14 maggio 2019, è stato sentito dalla Polizia cantonale anche AP1, quale imputato (AI 7, doc. 3). Egli ha precisato che quel giorno mentre era intento a fare la spesa con la sua compagna è stato chiamato “ con voce molto forte, quasi urlando ” da quest’ultima che gli ha spiegato che un uomo, rivelatosi essere ACP, aveva filmato il suo décolleté e altre parti del corpo. L’imputato si è pertanto rivolto a ACP per chiedergli spiegazioni e in risposta questi gli ha in particolare detto che “ è un mondo libero ” e che pertanto “ poteva fare ciò che voleva ”, rifiutandosi di mostrargli il telefono. Al fine di impedirgli di cancellare le fotografie e le registrazioni dal suo telefonino l’imputato ha

riferito di avere cercato “ di fermarlo spingendolo contro un pilone lì presente ” precisando in seguito che “ lo tenevo contro una colonna spingendolo sulla sua spalla per evitare che appunto cancellasse le foto e i filmati ”. Successivamente ACP si è allontanato attraverso le casse del negozio Coop, cancellando – ha proseguito l’imputato – le riprese e le fotografie della sua compagna. La discussione fra i due è poi continuata sino all’arrivo della Polizia. L’imputato ha negato di avere dato una testata a ACP, così come di averlo insultato o minacciato. Egli ha peraltro precisato di non avergli in alcun modo impedito di andarsene e che ACP gli aveva riferito che stava aspettando la moglie e sua figlia intente anch’esse a fare degli acquisti. L’imputato ha infine soggiunto di avere notato che ACP, all’esterno del centro Coop, all’arrivo di sua moglie e di sua figlia “ si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto ”. Successivamente è giunta, come detto, la Polizia.

#### **E. 5.1**

ACP è tenuto a versare a AP1 un’indennità ex art. 432 cpv. 2 CPP di fr. 3'908.60 per il procedimento di primo e di secondo grado.

#### **E. 5.2**

AP1 è tenuto a versare a ACP un’indennità ex art. 433 cpv. 1 CPP di fr. 3'908.60 per il procedimento di primo e di secondo grado. IV. Intimazione a: V. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

#### **E. 6**

A seguito di tale intervento la Polizia \_\_\_\_\_ ha redatto in data 26 novembre 2018 un rapporto di constatazione, nel quale sono sostanzialmente riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto viene riferito di “ un piccolo taglio sul naso, tra cartilagine e osso ” di ACP (AI 7, doc. 4).

#### **E. 7**

Con ordine di perquisizione del 23 novembre 2018 emanato dal procuratore pubblico (AI 5) sono stati raccolti, presso il negozio Coop del centro commerciale di Grancia, dei filmati della videosorveglianza che mostrano i fatti accaduti all’interno del negozio (AI 7, chiavetta USB). i reati di cui è accusato l’imputato e la valutazione delle risultanze istruttorie coazione

#### **E. 8**

Secondo l’art. 181 CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

#### **E. 8.1**

Mentre la violenza consiste nell'uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti della vittima, la minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia. La legge esige un grave danno, in altre parole la prospettiva dello svantaggio, presentato come dipendente dalla volontà dell'autore, dev'essere idonea a intralciare la libertà di decisione o di azione del destinatario. Trattasi di una questione che va decisa sulla base di criteri oggettivi, prendendo come parametro una persona di media sensibilità. La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno prospettato non lo priva senz'altro del suo carattere grave (sul quadro giuridico in ambito di coazione: STF 6B\_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2 con numerosi rinvii). Anche intralciare “ in altro modo la libertà d'agire ” della vittima può adempiere la figura legale del reato di coazione. Questa formulazione generale del comportamento punibile utilizzata dall'art. 181 CP – vale a dire questo terzo mezzo di coazione menzionato dalla legge e formulato in modo assai ampio: Jürg-Beat Ackermann/Patrick Vogler/Laura Baumann/Samuel Egli , Strafrecht Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung, 2019, pag. 304 – dev'essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l' “altro modo” deve consistere in un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di un mezzo coercitivo che, per la sua intensità e il suo effetto, è analogo a quelli espressamente menzionati dalla legge. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (STF 6B\_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2; STF 6B\_559/2020 del 23 settembre 2020 consid. 1.1 con rinvii). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti.

## **E. 8.2**

La coazione è un reato di evento ( *Erfolgsdelikt* ): l'uso del mezzo coercitivo deve limitare la libertà di agire della vittima. Il reato è consumato ove essa si comporti, almeno in parte, come vuole l'autore. Nel caso in cui invece la vittima non si lascia intimidire e non adotta il comportamento voluto dall'autore, la coazione è solo tentata (art. 22 cpv. 1 CP). Perché vi sia tentata coazione, l'autore deve agire con coscienza e volontà, accettando quanto meno l'eventualità che il mezzo coercitivo utilizzato intralci la libertà di agire della vittima (STF 6B\_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.2 con rinvii).

## **E. 9**

L'accusa di coazione nell'ottica del procuratore pubblico (cfr. supra, consid. B.) ha il suo fondamento nel fatto che l'imputato abbia afferrato l'accusatore privato per il collo, stringendoglielo, nel contempo minacciandolo con le espressioni “ ti ammazzo ” e “ ti stacco la testa ”. Questa situazione è durata – si legge ancora nel decreto di accusa – almeno una decina di secondi e ha costretto l'accusatore privato “ a tollerare suddetti atti ”, ovvero – per l'appunto – la presa per il collo, la stretta e le minacce.

### **E. 9.1**

Dagli atti non risulta che l'imputato abbia proferito le sopra citate affermazioni minacciose. I video sequestrati presso il negozio Coop sono privi di audio e non permettono alcun accertamento in tal senso. Certo, l'accusatore privato ha riferito di quelle parole sin dalla querela (pag. 6): sta di fatto, tuttavia, che l'imputato ha da subito negato questa circostanza (VI AP1 del 14 maggio 2019, pag. 6) e anche la sua compagna non ha riferito di espressioni minacciose da parte dell'imputato nei confronti di ACP (VI S. del 14 maggio 2019, pag. 9 in alto). In altri termini, questa Corte non ha a questo specifico riguardo elementi sufficienti per fondare il convincimento che quelle espressioni siano state proferite. L'attendibilità delle concrete dichiarazioni su questo aspetto contenute nella querela (e poi ribadite durante l'interrogatorio dell'accusatore privato) non sono maggiori di quelle rilasciate dall'imputato e dalla sua compagna. Né sarebbe possibile, ovviamente, fondare il proprio convincimento su una valutazione di credibilità generale di una parte a dispetto dell'altra, il Tribunale federale avendo più volte sottolineato che per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, nel senso di una duratura qualità personale, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta rilasciata dalla persona (STF 6B\_1051/2019 del 9 aprile 2020 consid. 4.2; STF 6B\_1094/2017 dell'11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B\_41/2013 del 25 luglio 2013 cons. 3.2, con rinvio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).

### **E. 9.2**

Diversa è la situazione relativa all'accusa di avere l'imputato afferrato per il collo ACP. Dopo la fase iniziale in cui si vede l'imputato raggiungere S. alla presenza di ACP e in seguito si notano l'imputato e l'accusatore privato muoversi e discutere per lo più uno accanto all'altro all'interno del negozio (video intitolato "presunto fotografo/fotografa"), passando poi al filmato intitolato "coppia/centrale 3" si può notare bloccando i fotogrammi in particolare agli orari 18:12:49.377, 18:12:49.497, 18:12:49.577 e 18:12:49.656 – fotogrammi che possono essere facilmente ingranditi sul video (e del resto all'imputato sono stati mostrati anche degli ingrandimenti cartacei già durante il suo primo interrogatorio) – che l'imputato afferra con la mano destra il collo dell'accusatore privato e che quest'ultimo arriva ad avere le spalle contro una colonna situata all'interno del negozio. Contrariamente alla tesi difensiva dell'imputato, si vede bene che la mano di quest'ultimo non è sulla spalla di ACP bensì sul collo. Questo accertamento è ulteriormente rafforzato – ancorché non ve ne sia bisogno, quei fotogrammi essendo già sufficientemente chiari – dal fatto che la mano dell'imputato, guardandola di lato, vale a dire da dove è collocata la videocamera che riprende la scena, non è orizzontale (ciò che avrebbe potuto lasciare presagire che la mano fosse appoggiata sulla spalla dell'accusatore privato) bensì è rialzata verso la posizione verticale, se ne vede in altre parole il dorso, a ulteriormente suffragare la tesi che la mano destra dell'imputato stava per l'appunto tenendo il collo dell'accusatore privato.

### **E. 9.3**

I precitati video permettono di stabilire che la scena in cui l'imputato ha afferrato l'accusatore privato al collo non è durata "almeno una decina di secondi" come prospetta il decreto d'accusa, bensì pochi istanti. La valutazione del primo giudice che l'ha quantificata con l'espressione "per un secondo" appare condivisibile (si tratta del secondo che inizia alle 18:12:49).

## **E. 10**

Nelle circostanze sopra descritte (consid. 9.1.-9.3.) non vi sono gli estremi per potere sussumere la fattispecie nella figura legale del reato di coazione ricordata al consid. 8. Infatti, stabilito che la Corte non si è convinta dell'esistenza delle minacce evocate nel decreto d'accusa " di un pericolo all'integrità fisica ", va rilevato che affinché si possa parlare di uso di violenza ai sensi dell'art. 181 CP occorre (e nel contempo è sufficiente) in base alla giurisprudenza del Tribunale federale che la modalità e l'intensità dell'agire violento scelto dall'autore siano in grado di spezzare (" brechen ") la libera volontà della vittima. Certo, non occorre che l'agire dell'autore renda la vittima incapace di opporre resistenza. È sufficiente che essa venga a tal punto toccata nella sua libertà di agire che la formazione della propria volontà risulti determinata dall'autore ( Vera Delnon/Bernhard Rüdy , Basler Kommentar StGB, 2019, ad art. 181 n. 27). L'esame del video dimostra – con riferimento ai fatti oggetto del decreto d'accusa – che ACP si è immediatamente liberato dalla presa al collo e in seguito si è allontanato dal negozio. Ciò avviene non già perché specificamente ACP non si lascia intimidire e se ne va (se così fosse occorrerebbe infatti approfondire se vi sia stata una tentata coazione) bensì è l'agire dell'imputato a non essere tale da costringere la sua vittima a un determinato comportamento. Gli avvenimenti di questi specifici frangenti – e, lo si ripete, sono questi specifici frangenti a essere oggetto del decreto d'accusa, ovvero la presa al collo per un secondo, dato che le asserite minacce non sono evincibili dalle risultanze istruttorie – non configurano il reato di coazione neppure ricorrendo alla clausola generale contenuta nella norma che punisce, come si è accennato, anche chi intralcia " in altro modo la libertà d'agire " della vittima. Infatti, a parte la circostanza che nemmeno il procuratore pubblico ha evocato nel decreto d'accusa (che determina la validità del principio accusatorio secondo l'art. 9 CPP) questa eventualità, riferendosi il magistrato inquirente all'uso della violenza e alla minaccia di grave danno , non si intravede quali possano essere gli eventuali altri comportamenti dell'autore in questo specifico contesto. Dovendo trattarsi di comportamenti che non sono né violenti né minacciosi di un grave danno (per potere ricadere in questa terza categoria prevista dall'art. 181 CP), la dottrina menziona, ad esempio, il sottrarre medicinali alla vittima, di cui ella ha bisogno, la formazione di un " tappeto umano " su una strada per impedire il passaggio di un veicolo (numerosi esempi sono riportati da Andreas Donatsch , Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 451 e 452), ovvero tutte eventualità che di certo non si attagliano al caso concreto.

## **E. 11**

Non è ancora tutto. Il comportamento dell'imputato in queste specifiche fasi – ovvero la presa al collo dell'accusatore privato per un secondo – adempie (come si vedrà più avanti, consid. 14.) il reato di vie di fatto. Ora, anche qualora si volesse ammettere – per avventura – che il reato di coazione, contrariamente all'opinione di questa Corte, sia nondimeno realizzato, esso sarebbe nel caso concreto comunque consumato da quello di vie di fatto. Nella fattispecie in esame, infatti, la limitazione della libertà decisionale della vittima costituisce un tutt'uno, ossia un'unità di azione (" eine Handlungseinheit ": vedasi già la DTF 104 IV 170 consid. 2, pag. 173) con la presa per il collo della vittima; e, in queste eventualità, al reato che vieta le lesioni ex art. 122, 123, 125 e 126 CP (in questo caso le vie di fatto giusta l'art. 126 CP) viene data la precedenza rispetto alla coazione che risulta consumata ( abgegolten ): Reto Heizmann/ Julia Lüönd , StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 181 n. 25; Gunhild Godenzi , Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, 2020, ad art. 181 n. 18; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy , op. cit., ad art. 181 n. 69 seconda parte, con rinvii). lesioni semplici

## **E. 12**

Il procuratore pubblico rimprovera all'imputato di avere tirato a ACP " una testata in pieno volto ", procurandogli in tal modo delle lesioni, " segnatamente un 'trauma nasale' così come da attestazione medica 22.08.2018 dell'Ospedale regionale di Lugano, Civico, nonché dalle successive certificazioni mediche del 27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti) ". La testata sarebbe avvenuta " all'esterno del negozio Coop ", comunque sempre all'interno del centro commerciale di Grancia.

### **E. 12.1**

Nella propria querela ACP, lo si è già ricordato, ha riferito essersi trattato di " una violenta testata al volto " che lo ha colpito in particolare al naso (pag. 3). Anche durante il suo interrogatorio del 9 gennaio 2019 (pag. 4) ha qualificato la testata di " violenta " e data " direttamente al volto ". L'imputato, dal canto suo, ha sempre negato di avere dato una testata all'accusatore privato (si veda segnatamente il suo verbale di interrogatorio del 14 maggio 2019, pag. 7).

### **E. 12.2**

Le immagini dei video presenti agli atti – che riprendono principalmente l'interno del negozio Coop mentre la copertura della videosorveglianza relativa a ciò che avviene negli spazi esterni al precitato negozio non è completa e vi sono momenti in cui l'imputato e l'accusatore privato non sono ripresi dalle telecamere – non riportano alcuna testata. Anche il rapporto di constatazione della Polizia \_\_\_\_\_ (AI 7, doc. 4) non aiuta a chiarire gli avvenimenti, quel rapporto limitandosi a riportare quanto le tre persone coinvolte (l'imputato, la sua compagna e l'accusatore privato) hanno raccontato agli agenti giunti sul posto quando l'alterco era terminato. La frase in cui è indicato che AP1 " dava un colpo con la testa a ACP " si limita a riportare quanto detto agli agenti da ACP. Il fatto che nelle fasi in cui l'accusatore privato si trovava all'esterno del negozio Coop si sia prodotta un'escoriazione al suo naso è accertato. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito che nei frangenti finali dell'alterco, ovvero quando i protagonisti erano da tempo usciti dal negozio Coop e " sono arrivate la moglie e la figlia " di ACP, " notavo che si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto " (VI 14 maggio 2019, pag. 10 in basso). Emerge anche dall'esame del video intitolato "7 uscita ", in cui all'orario 18:14:44 e nei secondi successivi l'accusatore privato avvicina la propria mano al naso e così anche alle 18:15:35. Lo stesso dicasi per il successivo video intitolato " 8 cassa ", in cui si vede ACP compiere lo stesso gesto (alle 18:15:46, 18:16:09 e 18:19:07). E l'escoriazione alla radice del naso risulta anche dalle fotografie prodotte dall'accusatore privato al dibattimento di appello e annesse al relativo verbale. Senonché, se l'imputato avesse davvero tirato quella " violenta testata ", per di più " direttamente al volto " come ha riferito ACP, secondo questa Corte le conseguenze sarebbero state ben maggiori. Non vi sono elementi sufficienti, anche prescindendo da quanto dichiarato da S. che ha riferito di non avere visto alcuna testata, per concludere con il necessario convincimento che l'imputato abbia dato una testata all'accusatore privato. Del resto, anche la documentazione allestita dal pronto soccorso dell'Ospedale civico di Lugano, al quale ACP si era rivolto " un'oretta " (allegato C alla querela) dopo i fatti, riferisce di una " piccola escoriazione alla radice del naso ". Certo, vi è l'aggiunta " Naso leggermente deviato a dx " ma non è specificato se

questa leggera deviazione sia di natura congenita o dovuta a un trauma di un'ora prima. Trarre conclusioni da questa affermazione (“ Naso leggermente deviato a dx ”) si rivela ancora più arduo per la Corte, tenuto conto che appena pochi giorni dopo i fatti, e meglio il 27 agosto 2018, ACP è stato visitato dal dottor \_\_\_\_\_ del servizio di otorinolaringoiatria dell'Ospedale regionale di Lugano che ha attestato: “ setto nasale in asse, non perforazioni iatrogene ”. Questi due certificati, inoltre, tolgono valenza al preventivo dei costi per una rinoplastica allestito cinque settimane dopo i fatti, il cui contenuto allude finanche a una “ frattura della piramide nasale ” di cui invece non vi è alcun accenno nei certificati rilasciati dall'Ospedale di Lugano il 22 agosto 2018 e il 27 agosto 2018, con la conseguenza che non si capisce se la prospettata rinoplastica non possa essere dovuta “ a un trauma ” diverso rispetto all'escoriazione del 22 agosto 2018.

### **E. 12.3**

In conclusione sull'accusa di lesioni semplici, il concreto comportamento dell'imputato rimproverato nel decreto d'accusa e che delimita l'oggetto del procedimento penale ( Wolfgang Wohlers , Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 9 n. 11) è costituito dall'aver dato una testata in pieno volto all'accusatore privato: da quest'accusa l'imputato deve essere prosciolto non essendovi elementi sufficienti per convincere la Corte del verificarsi di questo comportamento. ingiuria

### **E. 13**

L'imputato, come già anticipato, è accusato anche di ingiuria. Il procuratore pubblico ritiene infatti che egli abbia proferito quel tardo pomeriggio del 22 agosto 2018 a Grancia gli epiteti “ testa di cazzo ”, “ maniaco ” e “ figlio di puttana ”, offendendo così l'onore di ACP

### **E. 13.1**

L'art. 177 CP stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all'art. 173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

### **E. 13.2**

Il primo giudice ha fra l'altro ritenuto che “ in mancanza di prove sufficienti, l'imputato gode del dubbio in suo favore ”, ha evidenziato che “ non è improbabile che le parti si siano insultate mentre litigavano ” ma che, alludendo ai filmati della videosorveglianza, “ purtroppo l'immagine è muta ” e che “ in assenza di qualsivoglia altra prova, a fronte della (sola) parola dell'accusatore privato contro quella dell'imputato, quest'ultimo va prosciolto, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo ’ ” (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8 e 9).

### **E. 13.3**

Al dibattimento di appello l'accusatore privato ha fra l'altro sostenuto che il primo giudice avrebbe assolto l'imputato applicando l'art. 177 cpv. 3 CP ma non è così: l'istanza precedente ha assolto l'imputato in mancanza di prove sufficienti. E questa è la conclusione a cui necessariamente giunge anche questa Corte, in mancanza di elementi probatori

concludenti. vie di fatto

#### **E. 14**

Come già accennato (consid. D.), al dibattimento davanti all'istanza precedente, il suo presidente ha comunicato alle parti “ che i fatti verranno valutati anche sotto l'aspetto delle vie di fatto ”. Nella sentenza, poi, egli ha ritenuto l'imputato autore colpevole “ di vie di fatto, per avere, in data 22 agosto 2018, all'interno del negozio Coop situato presso il Centro commerciale Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo ”.

#### **E. 14.1**

Secondo l'art. 126 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (cpv. 1). Dal lato oggettivo l'art. 126 CP comprende quegli attacchi all'integrità corporale di una persona che sono o del tutto privi di conseguenze o che comportano solo conseguenze di poca importanza ( Godenzi , op. cit., ad art. 126 n. 1 ss. con rinvii). Si può parlare di vie di fatto quando la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso (“ Einwirkung ”) sul corpo di una persona viene superata ( Ackermann/Vogler/Baumann/Egli , op. cit., ad art. 126, con rinvio anche alla STF 6B\_144/2016 del 13 aprile 2016 consid. 3.2 e, ancora di recente, STF 6B\_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2). Dal lato soggettivo, il reato di vie di fatto richiede l'intenzione, ossia che l'autore abbia agito consapevolmente e volontariamente. Il dolo eventuale è sufficiente.

#### **E. 14.2**

Che la presa effettuata dall'imputato al collo di ACP superi la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso sul corpo di una persona non può essere seriamente messo in discussione. Certo, occorre che l'agire dell'autore abbia una certa intensità, ma dell'esistenza di questo presupposto basta guardare il video per convincersene senza esitazione. Tanto più che il subentrare di dolori fisici non è richiesto perché vi sia il reato di vie di fatto (STF 6B\_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2 con rinvii; Andreas Donatsch , StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 126 n. 1). È sufficiente che, in base a un criterio oggettivo, l'azione provochi nella persona interessata un chiaro sentimento di disagio (STF 6B\_227/2019 del 13 settembre 2019 consid. 1.5). Così, ad esempio, anche l'afferrare per i capelli è già stato considerato vie di fatto (cfr. Gian Ege , StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 126 n. 1 con rinvio giurisprudenziale). L'esistenza di un sentimento di disagio, oltremodo comprensibile per chiunque, sulla base dunque di un criterio oggettivo, è ben dimostrata nel caso concreto anche dall'atteggiamento dell'accusatore privato che immediatamente ha cercato di liberarsi, riuscendovi. Anche la sopra riferita componente soggettiva del reato, ovvero l'intenzione, risulta con chiarezza dalle immagini, senza necessità di dilungarsi ulteriormente.

#### **E. 14.3**

L'applicazione del sopra ricordato cpv. 3 dell'art. 177 CP – norma secondo cui se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse – non entra in discussione: a parte il fatto che si tratta di una norma potestativa, non vi sono elementi sufficienti e convincenti per la Corte che suffraghino la tesi dell'imputato secondo la quale l'accusatore privato lo avrebbe poco prima ingiuriato. Il fatto che S. abbia affermato il contrario, in considerazione dello stretto rapporto di vicinanza fra quest'ultima e l'imputato, non permette a questa Corte di ritenere

provata, in modo sufficientemente certo, l'esistenza di ingiurie proferite dall'accusatore privato nei confronti dell'imputato. conclusioni sugli aspetti penali

#### **E. 15**

Da tutto quanto precede, con riferimento ai fatti contenuti nel decreto d'accusa dell'8 agosto 2019 (DA 3736/2019), discende che l'imputato viene ritenuto autore colpevole di vie di fatto per avere afferrato al collo l'accusatore privato per un secondo all'interno del negozio Coop di Grancia il 22 agosto 2018. commisurazione della pena

#### **E. 16**

Il già citato art. 126 cpv. 1 CP prevede per le vie di fatto la pena della multa. Al proposito, l'art. 106 cpv. 1 CP stabilisce che se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di fr. 10'000.-. Per determinare l'entità della multa sono applicabili le regole generali per la commisurazione della pena previste dagli art. 47 ss. CP ( Daniel Jositsch/Gian Ege/Christian Schwarzenegger , Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 2018, pag. 136). Ciò significa che a essere determinante è la colpa dell'autore e l'art. 106 cpv. 3 CP non deroga a queste regole generali. Nella fattispecie in esame il primo giudice ha condannato l'imputato alla multa di fr. 200.-. Ancorché la sanzione non possa dirsi severa, anzi, la stessa viene confermata da questa Corte, tenendo conto in particolare del tempo trascorso non solo dai fatti ma anche di quello intercorso dal primo giudizio. Come già stabilito dall'istanza precedente, in caso di mancato pagamento per colpa la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). pretese di diritto civile

#### **E. 17**

L'art. 122 cpv. 1 CPP stabilisce che in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato . Si tratta in particolare di pretese di risarcimento danni o di riparazione del torto morale ( Niklaus Oberholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 187 n. 596). Le pretese civili dell'accusatore privato avanzate nel contesto di un processo penale sono sottoposte alla massima dispositiva e al principio attitatorio (STF 6B\_1137/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 6.3; STF 6B\_267/2016 del 15 febbraio 2017 consid. 6.1). Nel caso concreto non risulta che l'accusatore privato abbia sufficientemente quantificato o motivato pretese desunte dal reato per il quale AP1 viene condannato: in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP ACP viene pertanto rinviato al foro civile per le sue eventuali domande risarcitorie. Questa conseguenza, mitigata rispetto a quello che avverrebbe in un classico processo civile (in cui la richiesta verrebbe respinta), è voluta dal legislatore ( Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet , Commentaire romand, 2019, ad art. 126 n. 21). t asse e spese di primo grado

#### **E. 18.1**

L'art. 428 cpv. 3 CPP stabilisce che, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser , Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).

#### **E. 18.2**

In base all'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali del procedimento di prima istanza. L'attribuzione dei costi si basa sul principio secondo cui i costi devono essere sostenuti da chi li ha causati (DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 con riferimenti). È necessario un nesso di causalità adeguato tra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i costi sorti per l'accertamento ( die Abklärung : STF 6B\_460/2020 del 10 marzo 2021 consid. 10.3.1.), vale a dire i costi dell'inchiesta e del giudizio (STF 6B\_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3.; STF 6B\_744/2020 del 26 ottobre 2020 consid.

### **E. 19.1**

L'istanza precedente ha stabilito al dispositivo n. 3.2. della sua sentenza che l'imputato viene condannato “ al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta ” e che la “ taxa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 600.- sono a carico dello Stato ”, con ciò lasciando intendere che dell'importo complessivo di fr. 1'600.-, una quota di fr. 1'000.- sia a carico dell'imputato e una quota di fr. 600.- a carico dello Stato. Dalla “ Distinta spesa ” riportata in calce alla sentenza di primo grado emerge invece che all'imputato sono state addossate spese nella misura di fr. 400.- e allo Stato nella misura di fr. 600.-.

### **E. 19.2**

A fronte dei principi di suddivisione dei costi ricordati al consid. 18. la ripartizione operata dal primo giudice appare benevola nei confronti dell'imputato, al quale andava accollata (almeno) la metà delle spese procedurali, vista la sua condanna e considerato il fatto che i costi dell'inchiesta e del procedimento di primo grado hanno riguardato – almeno per metà – il complesso dei fatti (quelli interni al negozio Coop) che hanno condotto alla condanna per vie di fatto dell'imputato. Anche la circostanza che una parte (per di più maggioritaria) delle spese procedurali sia stata posta a carico dello Stato (punto n. 4 del dispositivo) non appare convincente alla luce dell'art. 427 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza del Tribunale federale, il quale in diverse occasioni ha ricordato che la parte querelante che partecipa al procedimento in veste di accusatrice privata (proprio come nel caso di specie) fondamentalmente deve sopportare il completo rischio di pagare le spese (da ultimo DTF 147 IV 47 consid. 4.2.2., pag. 51). Chi sporge una querela e prende parte alla procedura come accusatore privato deve in altre parole assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di comportamento temerario.

### **E. 19.3**

Sia come sia, con l'appello principale non è specificamente chiesta una diversa ripartizione delle spese di prima istanza per l'eventualità in cui l'appello principale venga respinto nella sua domanda principale (condanna dell'imputato per i reati di cui al decreto d'accusa). Quanto all'appello incidentale, esso mira a questo riguardo a fare eliminare la messa a suo carico parziale delle spese procedurali. Quanto al punto n. 4 del dispositivo, esso è stato impugnato dall'accusatore privato, chiedendo che venga modificato “ in esito all'accoglimento del presente appello ”. Ora, modificare il dispositivo n. 4 accollando all'accusatore privato parte delle spese procedurali che l'istanza precedente ha posto a carico dello Stato, equivarrebbe a riformare il giudizio di primo grado a scapito dell'appellante medesimo, a dispetto del divieto della reformatio in peius stabilito dall'art. 391 cpv. 2 CPP, tale principio venendo violato anche mutando la ripartizione dei costi di

prima istanza a detrimento dell'accusatore privato solo appellante sul punto (cfr. STF 6B\_1046/2013 del 14 maggio 2014 consid. 2.3.). tasse e spese d'appello

## **E. 20**

La ripartizione delle spese nella procedura di appello segue un altro criterio rispetto a quanto si è appena detto con riferimento alla ripartizione delle spese di prima istanza. L'art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva – regola la suddivisione delle spese in appello (STF 6B\_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Prevalere o soccombere in una procedura ricorsuale dipende dalle richieste ( Rechtsbegehren ) formulate in seconda istanza dalla parte che inoltra il mezzo di impugnazione. È determinante se e in che misura la parte ricorrente – a scapito dell'altra parte – ottiene un cambiamento della decisione impugnata (STF 6B\_701/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 2.3 con numerosi rinvii; Yvona Griesser , op. cit., ad art. 428 n. 1 con riferimento alla chiara DTF 123 V 156 consid. 3c pag. 158 ). appello principale (di ACP)

### **E. 20.1**

ACP, in relazione al suo appello, risulta interamente soccombente e ne sopporta pertanto integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'600.-. appello incidentale (di AP1)

### **E. 20.2**

AP1, interamente soccombente in relazione al suo appello incidentale, ne sopporta integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'200.-. indennità a favore di AP1

### **E. 21.1**

L'art. 432 cpv. 2 CPP prevede che se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. Gli stessi presupposti per cui l'accusatore privato o il querelante possono venire astretti a sopportare i costi del procedimento giusta l'art. 427 cpv. 2 CPP valgono anche per potere obbligare l'accusatore privato o il querelante a indennizzare le spese dell'imputato sostenute per la propria difesa sull'aspetto penale ( Stefan Wehrenberg/ Friedrich Frank , Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n. 15). Se un imputato viene prosciolto da un determinato reato e condannato per un altro di cui era accusato, sopporta una parte dei costi (per la parte in cui viene condannato) ma ha diritto a un'indennità per le spese connesse con l'accusa da cui è stato prosciolto ( Yvona Griesser , op. cit., ad art. 430 n. 4). L'art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429-434.

### **E. 21.2**

AP1 ha chiesto un'indennità di fr. 8'371.70 per le spese legali sostenute fino al giudizio di primo grado e di fr. 4'444.80 per il procedimento di appello. Tali importi, sulle base di tutte le circostanze, della (tutto sommato esigua) complessità della vicenda, e dell'esito sono

senz'altro eccessivi. Il numero di ore di lavoro che la pratica ha richiesto, fondandosi anche sulla durata degli atti istruttori indicata nei rispettivi documenti, possono essere così riassunte, rispettivamente in parte stimate: 3 ore e 45 minuti per gli interrogatori (oltre a 50 minuti di trasferta), 2 ore e 45 minuti per il dibattimento in Pretura penale (oltre a 1 ora e 20 minuti di trasferta), 10 minuti per la lettera al Ministero pubblico del 2 ottobre 2019, 40 minuti per la lettura della sentenza pretorile, 30 minuti per la redazione della dichiarazione di appello incidentale e 3 ore per il dibattimento di appello (oltre a 2 ore di trasferta). A ciò si possono ragionevolmente aggiungere, stimandole come necessarie, 2 ore di colloqui col cliente e 4 ore di preparazione per il primo dibattimento, oltre a 3 ore per i) un ulteriore colloquio col cliente dopo il primo giudizio e ii) la preparazione del dibattimento di appello. Ciò porta a un totale di 24 ore di lavoro. Considerando la tariffa oraria richiesta (conforme all'art. 12 Rtar) di fr. 280.- l'ora, si perviene a un totale di fr. 6'720.-, a cui si aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l'IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7'392.-) per complessivi fr. 7'961.20.

### **E. 21.3**

Visto l'esito del procedimento, si giustifica di accordare a AP1, in relazione alle accuse da cui è stato assolto, un'indennità ridotta (in ragione di ½) di fr. 3'980.60 per il procedimento di primo e di secondo grado, da porsi a carico di ACP (art. 432 cpv. 2 CPP). a favore di ACP

### **E. 22.1**

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. Il successivo cpv. 2 della norma stabilisce che l'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. A questo riguardo, in altre parole, non vale il principio inquisitorio ( Yvona Griesser , op. cit., ad art. 433 n. 4 con rinvii; Niklaus Oberholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355). Il vincere la causa ai sensi della precitata lett. a dell'art. 433 cpv. 1 CPP consiste di regola nella condanna dell'imputato (nel caso in cui l'accusatore privato abbia dichiarato di partecipare al procedimento penale con un'azione penale) e/o nel prevalere da parte dell'accusatore privato (che ha inoltrato un'azione civile) sugli aspetti civili ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , op. cit., ad art. 433 n. 6). Il diritto all'indennizzo è limitato alle spese sorte in connessione con il procedimento (in analogia con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP: Yvona Griesser , op. cit., ad art. 433 n. 1).

### **E. 22.2**

ACP ha chiesto un'indennità di fr. 5'481.90 (comprensiva di spese e IVA) per il procedimento di primo grado e un'indennità forfettaria di fr. 5'000.- per il procedimento d'appello. Tenuto conto del lavoro necessario per garantire un adeguato patrocinio, si giustifica di ritenere forfettariamente anche per il rappresentante dell'accusatore privato 24 ore di lavoro (trasferte comprese) per il procedimento di primo e di secondo grado, retribuite a fr. 280.- l'ora (ex art. 12 Rtar). Si perviene pertanto a un totale di fr. 6'720.-, a cui si aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l'IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7'392.-) per complessivi fr. 7'961.20.

### **E. 22.3**

Anche per ACP, considerato l'esito del procedimento, in cui egli vince la causa solo parzialmente, l'indennità (ex art. 433 cpv. 1 CPP) deve essere ridotta in ragione di ½ ed è

pertanto fissata in complessivi fr. 3'980.60 per il procedimento di primo e di secondo grado. Tale indennità è posta a carico di AP1. Per questi motivi, visti gli art. 9, 10, 80, 84, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 405 cpv. 1, 408, 422 ss., 426 ss., 432, 433, 436 CPP, 42, 44 e 47 ss., 106, 123, 126, 177 e 181 CP, nonché, sulle spese, anche la LTG e, sulle ripetibili, anche il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. L' appello di ACP è respinto . II. L' appello incidentale di AP1 è respinto . III. Di conseguenza: 1. AP1 e ■ dichiarato autore colpevole di vie di fatto per avere, il 22 agosto 2018 all'interno del negozio Coop situato nel centro commerciale di Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo. 2. AP1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento per colpa questa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico di AP1 in ragione di fr. 400.- (quattrocento) e per i rimanenti fr. 600.- (seicento) a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.